



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

Prima Sezione Civile

Il Giudice designato dr.ssa Tiziana Drago

vista l'istanza della ricorrente [REDACTED]

[REDACTED] per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012 ;

letta la relazione dell'OCC;

rilevato:

che la ricorrente è "consumatore", ex art 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali;

che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, la ricorrente:

non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti di legge;

che tuttavia deve invitarsi la ricorrente a chiarire meglio le ragioni del disconoscimento del debito nei confronti di Unicredit S.p.a. atteso che tale

debito deriverebbe da rapporto di cessione del quinto come tale immediatamente rilevabile sullo stipendio; che in particolare dal riscontro di Unicredit relativo alla precisazione del credito si ricava che da un debito originario di €30.720 (€256 x 120 mesi) al 27.11.2018 residuava un debito di €19.200 con conseguente pagamento di 45 rate, sicchè la ricorrente dovrebbe documentare di non aver mai subito dal 30.04.2007 una trattenuta mensile sullo stipendio di €256,00;

visti gli artt. 12 bis e segg. della l. 3/2012;

PQM

Fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 10.11.2021, ore 11.00;

invita la proponente a fornire i chiarimenti di cui in parte motiva in ordine alla posizione debitoria nei confronti di Unicredit S.p.a.;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori (ivi compreso Unicredit S.p.a. e la cessionaria) almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità a cura dell'OCC (previa omissione della indicazione nei predetti atti dei dati personali del debitore) sul sito internet del Tribunale di Reggio Calabria (www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it);

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente a all'OCC.

Reggio Calabria, 24.09.2021

Il Giudice
dr.ssa Tiziana Drago

